PICCINELLI MAGNOCAVALLO
Dott. ACHILLE
N O T A I O

All. "A" al repertorio 6499/4622

STATUTO

DELL'ISTITUTO TECNICOSUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE SYMPOSIUM

ART. 1 – COSTITUZIONE.

1.1 È costituita una Fondazione denominata "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE SYMPOSIUM", il cui acronimo è "FONDAZIONE ITS SYMPOSIUM".

1.2 La Fondazione "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE SYMPOSIUM" di seguito la Fondazione, fissa la propria sede in Comune di Rodengo Saiano (BS).

1.3 La Fondazione si conforma ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi collegate.

1.4 La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

1.5 La Fondazione si propone lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99, e s.m.i.

1.6 La Fondazione persegue le proprie finalità e svolge la propria attività in ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

ART. 2 – MISSION E FINALITÀ.

2.1 Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della legge n. 99/2022, la Fondazione ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

2.2 Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

2.3 In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale dell'offerta formativa, la Fondazione persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

2.4 La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

(*i*) assicurare con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in

relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;
(*ii*) sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;
(*iii*) favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;
(*iv*) promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 30 dicembre 210, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;
(*v*) sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
(*vi*) stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.
2.5 La Fondazione si propone di fornire ai giovani studenti un'istruzione superiore adeguata e una educazione pedagogicamente ispirata ai principi del cristianesimo e del francescanesimo, nel rispetto dell'autonomia propria di ogni forma di sapere, e secondo una concezione della scienza posta al servizio della persona umana e della convivenza civile.

ART. 3 – ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE.

3.1 Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:
(*i*) condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
(*ii*) condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
(*iii*) stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
(*iv*) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
(*v*) costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
(*vi*) promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
(*vii*) realizzare pubblicazioni in qualsiasi forma (cartacea, cd-rom, audiovisivi), aventi per oggetto temi inerenti alle attività svolte dalla

fondazione;
(*viii*) realizzare e riprodurre pubblicazioni in stampa, siti web, prodotti audiovisivi, magazine multimediali;
(*ix*) pubblicare, diffondere i risultati degli studi, delle ricerche e delle esperienze formative svolte dalla Fondazione;
(*x*) svolgere attività nell'ambito dei servizi al lavoro previsti dalla normativa vigente in materia nella Regione Lombardia e, in particolare, dalla L.R. Lombardia n. 22 del 28 settembre 2006 e s.m.i.;
(*xi*) gestire strutture residenziali universitarie e formative in conformità alla normativa vigente in materia nella Regione Lombardia e, in particolare, dalla L.R. Lombardia n. 16 dell'8 luglio 2016;
(*xii*) organizzare e gestire attività culturali, artistiche, musicali o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della musica;
(*xiii*) svolgere attività di beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di altri enti, pubblici o privati, che perseguono le medesime finalità;
(*xiv*) svolgere ogni attività economica, finanziaria, mobiliare, immobiliare che ritenga necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dello scopo, ivi compresa l'erogazione di borse di studio a studenti meritevoli e/o bisognosi;
(*xv*) svolgere la formazione e l'istruzione professionale dei giovani secondo i principi educativi, pedagogici e morali nascenti dalla tradizione cristiana del Paese e nel rispetto dell'insegnamento del Magistero della Chiesa Cattolica;
(*xvi*) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

ART. 4 – PATRIMONIO.

4.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:
(*i*) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti – in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo – di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
(*ii*) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
(*iii*) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
(*iv*) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

ART. 5 – FONDO DI GESTIONE.

5.1 Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:
(*i*) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
(*ii*) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
(*iii*) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
5.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 6 – ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO DI PREVISIONE, BILANCIO CONSUNTIVO D'ESERCIZIO E ASSENZA SCOPO DI LUCRO.

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo settembre e termina il trentuno

agosto di ciascun anno.
6.2 Entro la fine del mese di luglio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trentuno dicembre successivo, il bilancio consuntivo d'esercizio di quello decorso.
6.3 Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
6.4 Il bilancio di previsione contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento.
6.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.
6.6 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità ivi indicate.
6.7 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
6.8 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6.9 Il Consiglio di Amministrazione assicura la pubblicità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci e ai rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

ART. 7 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE.

7.1 I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.
7.2 Sono Fondatori sin dall'origine i sottoelencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:
- "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VINCENZO DANDOLO";
- "FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA";
- "SYMPOSIUM SOCIETA' AGRICOLA IMPRESA SOCIALE S.R.L.";
- "UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE"
- "COMUNE DI RODENGO SAIANO";
- NOBILI LUCA;
- CAVAGNA LUIGI.

7.3 Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata all"unanimità dal Consiglio di Amministrazione, tutti coloro che, persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, enti pubblici o privati anche non riconosciuti, agenzie, società di persone, siano in possesso di una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto

con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo e che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 4) e 5) del presente Statuto.

7.4 Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della Fondazione, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

7.5 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera approvata a maggioranza dai membri del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

(*i*) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

(*ii*) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;

(*iii*) con attività professionali di particolare rilievo.

7.6 Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione.

7.7 Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

ART. 8 – ESCLUSIONE E RECESSO.

8.1 L'Assemblea di Partecipanti decide, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

(*i*) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

(*ii*) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

(*iii*) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

8.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

8.4 In caso di recesso o di esclusione di un Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.

8.5 Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

ART. 9 – ORGANI DELLA FONDAZIONE.

9.1 Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) l'Assemblea dei Partecipanti;
d) il Revisore dei conti;
e) il Comitato tecnico-scientifico.

ART. 10 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

10.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri nominati da ciascuno dei Fondatori in rappresentanza di ognuno di essi.

10.2 Tutti i componenti del Consiglio Amministrazione durano in carica cinque anni, fatta eccezione per quelli nominati in rappresentanza dell'Istituto di Istruzione Superiore Vincenzo Dandolo e del Comune di Rodengo Saiano la cui durata coincide con quella del legale rappresentante *pro tempore* che ha proceduto alla loro nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti senza interruzione.

10.3 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono dall'ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

10.4 I membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatta eccezione per quelli nominati in rappresentanza dell'Istituto di Istruzione Superiore Vincenzo Dandolo e del Comune di Rodengo Saiano la cui durata coincide con quella del legale rappresentante *pro tempore* che ha proceduto alla loro nomina.

10.5 Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i Fondatori procederanno alla nomina del proprio ~~il~~ sostituto che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di Amministrazione sostituito.

10.6 Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni poteri a uno o più membri, anche costituito in Comitato Esecutivo, e può altresì rilasciare procure al Direttore, se nominato.

10.7 In caso di nomina del Comitato Esecutivo il Consiglio di Amministrazione vi provvede all'unanimità, precisando anche i poteri e le funzioni allo stesso conferiti.

ART. 11 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

11.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente statuto all'Assemblea dei Partecipanti.

11.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione adempie i seguenti compiti:
(*i*) delibera i regolamenti del personale, quelli relativi al funzionamento della Fondazione, stabilendo anche le eventuali rette da applicare agli studenti;
(*ii*) assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dai Contratti di categoria e dal regolamento organico del personale;
(*iii*) delibera le convenzioni con enti pubblici

(*iv*) delibera sui contratti con terzi, fornitura e somministrazione;
(*v*) delibera sull'acquisto e l'alienazione di beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità, lasciti o legati;
(*vi*) delibera l'accensione di mutui, l'apertura di conti correnti, l'iscrizione postergazione e cancellazione di ipoteche, nonché il compimento di ogni atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
(*vii*) approva entro la fine del mese di luglio di ogni anno il bilancio di previsione;
(*viii*) approva entro il trentuno dicembre di ogni anno il bilancio consuntivo d'esercizio;
(*ix*) elegge nel suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
(*x*) approva il regolamento di gestione e funzionamento della Fondazione;
(*xi*) istruisce e sottopone all'Assemblea dei Partecipanti le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti, ivi compresa quelle per la nomina del Comitato Tecnico e del loro eventuale compenso;
(*xii*) adempie a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
(*xiii*) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
(*xiv*) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 12 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

12.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo d'esercizio, ed in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri.

12.2 La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, da recapitarsi ai singoli componenti almeno sette giorni prima della riunione, e mettendo a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima, presso la sede della Fondazione, la documentazione relativa all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche in via d'urgenza in presenza di motivi d'urgenza e d'emergenza mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, da recapitarsi ai singoli componenti almeno tre giorni prima della riunione, e mettendo a disposizione dei consiglieri almeno un giorno prima, presso la sede della Fondazione, la documentazione relativa all'ordine del giorno.

12.3 La riunione è valida quando è presente la metà più uno dei membri; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle delibere per le quali sono previste dal presente statuto maggioranze diverse.

12.4 Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone, che debbono avvenire con voto segreto.

12.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile:
(*i*) verificare l'identità del membro del Consiglio di Amministrazione che

partecipa e vota;
(*ii*) per il soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
(*iii*) per gli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
12.6 Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da Segretario.
12.7 Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
12.8 Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o ricusi o non possa firmare il verbale, ne viene fatta menzione sul verbale stesso. Ogni Consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.
12.9 È compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere e delle riunioni del Consiglio stesso.
12.10 Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle proprie riunioni, anche in via permanente e solo a titolo consultivo, esperti nelle varie materie.

ART. 13 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

13.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, presieduta dal Consigliere più anziano d'età, elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il Presidente.
13.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.
13.3 Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.
13.4 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea e cura l'esecuzione delle delibere assunte.
13.5 il Presidente cura le relazioni con gli enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.
13.6 In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
13.7 Il Consiglio di Amministrazione può nominare a maggioranza assoluta di voti fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 14 – COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO

14.1 Il Comitato tecnico – scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dall'ITS Academy secondo la normativa vigente in materia.
14.2 I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dall'Assemblea dei Partecipanti tra persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'eventuale compenso, o rimborso spese è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
14.3 Il dirigente scolastico dell'istituto socio fondatore della Fondazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.
14.4 L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
14.5 Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per video-conferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui si da atto nei relativi verbali:
(*i*) che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
(*ii*) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
(*iii*) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ART. 15 – ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

15.1 L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.
15.2 Nell'Assemblea dei Partecipanti:
- ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;
- ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai Fondatori. Nell'ipotesi in cui il numero dei Partecipanti sia superiore ad un terzo di quello dei Fondatori, ai singoli membri partecipanti competono i diritti di voto stabiliti dall'Assemblea all'atto dell'ammissione, determinati in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti ai Fondatori.

15.3 L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
(*i*) esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammissione di nuovi Partecipanti;
(*ii*) può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
(*iii*) nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;
15.4 Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei *quorum* costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.
15.5 Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede *quorum*

deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

15.6 Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

(*i*) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(*ii*) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

(*iii*) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ART. 16 – REVISORE DEI CONTI

16.1 Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale.

16.2 Resta in carica cinque esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della sua carica, e può essere riconfermato.

16.3 Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

16.4 Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

16.5 È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio di previsione e di bilancio consuntivo d'esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

16.6 Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.

ART. 17 – CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

17.1 Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal Capo II, Titolo II, Libro I del Codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

17.2 Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

17.3 L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del Codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza autorizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

17.4 Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede

all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

17.5 L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice civile.

ART. 18 – SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE

18.1 I beni della Fondazione che restano dopo esaurita la liquidazione sono devoluti alla Provincia S. Antonio Dei Frati Minori.

18.2 I beni immobili, i beni mobili registrati, i beni mobili, i software e i beni immateriali, che restano dopo esaurita la liquidazione, acquistati dalla Fondazione prevalentemente con fondi, sovvenzioni, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Sato, da altri enti pubblici, o dalle Comunità europee sono devoluti ad altre fondazioni ITS *Academy* o ove non possibile, in favore di altri enti pubblici con finalità formative.

18.3 I Fondatori possono chiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

18.4 Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

ART. 19 – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

19.1 Per le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.

ART. 20 – CLAUSOLA ARBITRALE

20.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del presente Statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di competenza.

ART. 21 – ALBO DEI BENEMERITI.

21.1 Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.

21.2 L'albo dei Benemeriti potrà essere disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 22 – ALBO DEI VOLONTARI.

22.1 Presso la Fondazione è pure istituito l'Albo delle persone che prestano la loro attività a titolo di volontariato per il raggiungimento delle finalità della Fondazione.

22.2 L'Albo dei volontari potrà essere disciplinato con apposito Regolamento.

ART. 23 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

23.1 Le disposizioni del presente statuto entreranno in vigore con l'approvazione dello statuto da parte dell'Autorità competente.

23.2 Il primo bilancio d'esercizio consuntivo successivo all'entrata in vigore del presente Statuto ricomprenderà anche il periodo successivo alla cessazione dell'esercizio sociale prevista nel precedente statuto per uniformarsi alle nuove previsioni statutarie.

23.3 Il primo bilancio di previsione successivo all'entrata in vigore del presente Statuto ricomprenderà anche il periodo successivo alla cessazione dell'esercizio sociale prevista nel precedente statuto per uniformarsi alle nuove previsioni statutarie.

ART. 24 – NORME FINALI.

24.1 Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia previste per persone giuridiche private di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile.

Firmato

MORELLI LORENZO

ACHILLE PICCINELLI MAGNOCAVALLO

(Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Brescia, 9 luglio 2024.

Firmato digitalmente da
ACHILLE PICCINELLI
MAGNOCAVALLO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRESCIA:80017830177

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)